



REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-04-2002 (punto N. 17)

Delibera

N .371

del 15-04-2002

Proponente

ENRICO ROSSI

DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Bruno Cravedi

Estensore: Calogero Maniscalco

Oggetto:

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni..

Presidente della seduta: ANGELO PASSALEVA

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

MARCO MONTEMAGNI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

TOMMASO FRANCI

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Dipartimento - A.Ex.Dip.	DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’art. 114 conferisce alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 che individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”, così come modificata dalla Legge regionale 19 novembre 2001, n. 58, ed in particolare:

- l’art. 4 che trasferisce ai Comuni le competenze regionali per il rilascio dei riconoscimenti comunitari per gli stabilimenti di produzione di prodotti di origine animale, per gli impianti di raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale, per i riconoscimenti e le registrazioni degli stabilimenti e degli intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali e per gli stabilimenti che effettuano scambi, importazioni, deposito e confezionamento delle proteine animali trasformate consentite (prodotti lattiero - caseari, farina di pesce, fosfato dicalcico, proteine idrolizzate di pelli e pesci);
- l’art. 5, comma 2 che, in tema di regolamenti comunali di rilevanza igienico-sanitaria, consente alla Regione di emanare apposite direttive ai Comuni;

Visto l’art. 13 comma 2 L. 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto il D.P.G.R. 14 dicembre 1998 n. 903 “Criteri per l’adeguamento igienico e strutturale degli impianti a capacità limitata adibiti alla produzione e commercializzazione di carni fresche della specie bovina, suina, ovicaprina e di solipedi domestici”;

Visto il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 concernente il riconoscimento comunitario degli stabilimenti di raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente il riconoscimento comunitario degli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 concernente il riconoscimento comunitario dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 concernente il riconoscimento comunitario di stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per le aste e navi officina;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 concernente il riconoscimento comunitario dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata;

Visto il Decreto Legislativo 4 febbraio 1993, n. 65 concernente il riconoscimento comunitario degli stabilimenti per la produzione di ovoprodotti;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 19 febbraio 1993 relativa alle procedure di riconoscimento comunitario di stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per le aste e navi officina;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 12 del 20 aprile 1993 relativa alle procedure per il riconoscimento comunitario dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n. 286 concernente il riconoscimento comunitario dei macelli, dei laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni fresche;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 19 del 8 agosto 1994 relativa alle procedure per il riconoscimento comunitario dei macelli, dei laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni fresche;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 23 del 15 novembre 1995, recante chiarimenti in materia di applicazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 che disciplina le procedure di riconoscimento comunitario di stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per le aste e navi officina;

Visto il Decreto ministeriale 11 novembre 1996 concernente le condizioni sanitarie per le produzioni di gelatine;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607 concernente il riconoscimento comunitario dei centri di lavorazioni di carni di selvaggina uccisa a caccia;

Visto il Decreto Legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 “Attuazione della Direttiva CEE 92/118 concernente le condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 concernente il riconoscimento comunitario dei centri di raccolta, dei centri di standardizzazione, degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495 concernente il riconoscimento comunitario dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 9 marzo 1998 relativa alle procedure per il riconoscimento e le autorizzazioni degli stabilimenti che effettuano la macellazione di ratiti;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 1998 prot. 600.8/1046 relativa alle procedure per il riconoscimento comunitario dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309 concernente il riconoscimento comunitario degli stabilimenti di produzione di carne macinata e preparazioni di carni;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 13 del 3 novembre 1998 relativa alle procedure per il riconoscimento comunitario degli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne;

Visto il Decreto Ministeriale 21 gennaio 1999 inerente alle tariffe da applicare per il riconoscimento comunitario dei centri di raccolta, dei centri di standardizzazione, degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte;

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 123 concernente il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari che operano nel settore dell'alimentazione degli animali;

Visti i Decreti Ministeriali 19 luglio 1993 e 19 agosto 1999 inerenti alle tariffe da applicare per il riconoscimento degli stabilimenti di cui alla normativa citata;

Vista la Circolare Ministeriale 6 ottobre 1999 protocollo 600.8/3374, inerente all'applicazione del Decreto Ministeriale 19 agosto 1999;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 9 febbraio 2001 prot. 600.3.8.117SP.45/861;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 15/03/2001 prot. 600.11/24320/AG.90/1033 (proteine animali trasformate consentite);

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 10 novembre 1999 600.11/24315/AG.80/1790 "Applicazione del D. Lgs. 123/99 che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione animale";

Vista la Decisione CE 9/2001 del 29 dicembre 2000 inerente a misure di controllo necessarie per l'attuazione della Decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili ed alla somministrazione di proteine animali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1078 del 1 ottobre 2001 che, nel confermare le tariffe stabilite dal Ministero della Salute per il rilascio delle autorizzazioni e dei riconoscimenti di impianti individuati dalle lettere da d) a t) nella tabella "A" allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da mandato all'Area Sistema Regionale di Prevenzione Collettiva del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà di provvedere a definire le modalità attraverso le quali gli operatori economici devono provvedere al pagamento delle sopracitate tariffe;

Vista la nota del 13 novembre 2001 prot. 105/30914/05.04.06 del Dirigente dell'Area Sistema Regionale di Prevenzione Collettiva del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà con la quale vengono stabilite dette modalità;

Considerata la necessità di armonizzare sul territorio regionale le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e dei riconoscimenti comunitari per gli stabilimenti di produzione di prodotti di origine animale, per gli impianti di raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale, per le registrazioni ed i riconoscimenti degli stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e per gli stabilimenti che effettuano scambi, importazioni, deposito e confezionamento delle proteine animali trasformate consentite (prodotti lattiero - caseari, farina di pesce, fosfato dicalcico, proteine idrolizzate di pelli e pesci);

Ritenuto, pertanto, di definire tali procedure attraverso un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e A.N.C.I. Toscana Federsanità;

Visto lo schema di protocollo d'intesa, di cui all'allegato "A" facente parte integrante del presente provvedimento ;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto espresso in narrativa, lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e A.N.C.I. Toscana Federsanità (Allegato A);
- 2) di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, di sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui al precedente punto1).

- Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.R. 18/96.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
BRUNO CRAVEDI

Il Coordinatore
MARIO ROMERI